

Prot. n° 2429  
del 7-05-2021



CITTÀ DI TEVEROLA  
PROVINCIA DI CASERTA

ORD. N° 13 del 07/05/2021

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA – COVID – 19 – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. UNGARETTI PER CASI COVID-19 IN ETA' SCOLARE.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM del 07 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 25 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020,
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all' art.3 del medesimo DPCM;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania con le quali si è dato contezza della straordinaria gravità della situazione di emergenza sanitaria in atto, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione

**PRESO ATTO** che le autorità sanitarie hanno comunicato, nei giorni scorsi, la presenza di casi di contagio all'interno della Scuola Secondaria di I Grado dell'Istituto Comprensivo Statale G. Ungaretti;

**RITENUTO** doveroso per la direzione scolastica, effettuare ulteriori tracciamenti per casi di contagio, in età scolare, delle scuole interessate dalla presente ordinanza;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

#### **TENUTO CONTO:**

- che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;
- che le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- che scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*";
- che il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute;

#### **EVIDENZIATA**

- l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni;
- l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

#### **PRESO ATTO**

- dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri;
- delle circolari emanate dal Ministero della Salute;
- dei pertinenti DPCM, Decreti Ministeriali e Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

## ORDINA

Ad horas, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Statale G. Ungaretti nei giorni 10/05/2021 e 11/05/2021, in via precauzionale, per consentire alla dirigenza scolastica di effettuare ulteriori tracciamenti per casi positivi da COVID-19 in età scolare.

## PRECISA

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Teverola e sul sito web istituzionale.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.


La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Alla Prefettura di Caserta;
- al Dirigente Scolastico
- Comando Stazione Carabinieri Teverola
- Asl competente per territorio
- Al Comando Polizia Municipale

## INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Teverola (CE), 07/05/2021.



**F.to Il Sindaco**  
**Tommaso Barbato**